

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ARTT. 41 e 49 C.P.A.

Nell'interesse di TOPPE DEL TESORO S.r.l. (C.F. e P.Iva 15775481003) in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabio Cresci, rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B) con domicilio elettivo fisico presso il suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 35/b e domicilio digitale presso la rispettiva p.e.c. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it, come da procura in atti, quale ricorrente nel ricorso pendente con il n. 3418/2026 R.G. dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, in esecuzione dell'ordinanza della medesima Sezione n. 2947/2026 del 20.5.2026, resa nell'ambito del precitato giudizio n. 2262/2026 R.G.,

si dà avviso delle seguenti prescritte informazioni:

1) L'Autorità Giudiziaria adita è il TAR Lazio, Roma, Sez. II-*quater* e il **ricorso** è il n. 3418/2026 R.G..

2) La ricorrente è TOPPE DEL TESORO S.r.l. (C.F. e P.Iva 15775481003) e le **parti intimare** sono: MINISTERO DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; PEPPE DI SORA SRL (C.F. 02148290667); PANORAMA SRL (C.F. 01515540688); TURISMO APPENNINO SRL (C.F. 02342510357); SOCIETA' ABETONE FUNIVIE S.A.F. SPA (C.F. 00288160476); CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE (C.F. 00653720367); VAL DI LUCE S.P.A. (C.F. 00583970488);

3) I provvedimenti impugnati sono:

- decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025 che, nell'annullare il precedente decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209 del 02/12/2025, ha disposto "la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 185 beneficiari indicati nella Tabella A che forma parte integrante del presente

decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario e per un valore totale pari a € 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI/00 euro)”, nella parte in cui non include tra i beneficiari Toppe del Tesoro Srl (identificata con l’ID 0205386/25) per la quale, rispetto al precedente decreto direttoriale prot. n. 269209/25, si rileva una riduzione della capienza residua sino a valore pari a zero a seguito del caricamento delle posizioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

- precedente decreto direttoriale prot. n.0246291/25 del 3 ottobre pubblicato il 6 ottobre 2025 nella parte in cui, in via di “Annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 0239412/25 del 17/09/2025”, inserisce Toppe del Tesoro Srl all’Allegato 1 tra le imprese ammesse al contributo di euro 300.000,00 con la dicitura “importo ridotto a seguito dell’applicazione del regime del de minimis” (come specificato nella colonna “Note” del medesimo Allegato 1”);

- ogni altro atto presupposto e, comunque, connesso, ove espresso o inteso nel senso che Toppe del Tesoro Srl e la relativa richiesta di contributo debba essere sottoposta all’applicazione del regime “de minimis”, ivi compresa la nota del RUP prot. n. 3928 del 15.1.2026 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del 13.1.2026 e gli altri decreti direttoriali (sebbene poi autoannullati e sostituiti dai suddetti decreti) di ammissione al contributo senza specificazione alcuna, nonché, in parte qua, l’art. 7, co. 2, dell’Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

4) I controinteressati, secondo quanto indicato con l’emarginata ordinanza, sono *“tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025, con esonero dall’indicazione dei relativi nominativi”*;

5) Il sunto del ricorso può essere concentrato nei seguenti passaggi:

- in riferimento al decreto segretariale prot. n. 0175262/25 del 30/05/2025 con il quale il Ministero del Turismo ha indetto l'Avviso pubblico concernente le *“Modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”*, la ricorrente, quale gestore di impianti di risalita a fune e innevamento artificiale, ha presentato domanda di ammissione al contributo indicando il proprio codice ATECO 49.34.00 aggiornato al 2025 (prima 49.39.01) relativo all'attività principale (gestione impianti a fune) ed allegando tutte le prescritte dichiarazioni e documentazioni, ivi compresa la apposita perizia sulle perdite subite nella stagione 2023/2024, corrispondente a una flessione del 37,39% in termini percentuali”;
- con decreto direttoriale prot. n.0246291/25 del 3 ottobre pubblicato il 6 ottobre 2025 il Ministero del Turismo, ha rimodulato l'elenco delle istanze ammesse in *“Annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 0239412/25 del 17/09/2025”* e, all'allegato 1 la ricorrente viene indicata ammessa per euro 300.000,00 con la annotazione dell'applicazione del regime *“de minimis”* ai fini dell'ammissione al contributo in questione, benché, in quanto impresa obiettivamente di carattere locale, avrebbe dovuto essere esentata dal regime *“de minimis”*;
- con decreto prot. 269209 del 2.12.2025 Toppe del Tesoro Srl risulta sempre ammessa per il contributo di euro 300.000,00 e nel successivo decreto prot. 273437/25 dell'11.12.2025, dato atto che la variazione della capienza RNA disponibile, si dispone la impossibilità di procedere all'erogazione di contributo a suo favore; confermata anche nei successivi decreti prot. 274997/25 del 16.12.2025 e prot. 279213/25 del 29.12.2025 (che annulla e sostituisce quello del 16.12.25);
- dinanzi a questa sostanziale esclusione dal contributo, la società, in risposta a propria richiesta di chiarimenti, si è sentita contestare che non si sarebbe avvalsa della *<<richiesta di applicazione del regime di aiuto di mera rilevanza locale (...) mediante selezione dell'apposita casella presente a pagina cinque del modulo di domanda>>* secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico (cd. *“Ristori Appennini”*), *<<con conseguente applicazione del regime “de minimis”>>*;

- Toppe del Tesoro Srl ha quindi impugnato (con ricorso al Capo dello Stato proposto il 3.2.2026, poi trasposto al TAR Lazio a seguito di opposizione di un controinteressato) tutti detti provvedimenti nonché l'Avviso pubblico *in parte qua* ove lesivi per far valere la propria specifica posizione di soggetto non sottoposto dall'applicazione del regime "de minimis" a prescindere dalla selezione della casella inserita nel modello di domanda redatta secondo la previsione di cui all'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico, in ragione di un unico motivo rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1, del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 in relazione all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e al Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo agli aiuti "de minimis" nonché ai correlati principi in tema di applicazione del regime "de minimis". Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere: illogicità manifesta; contraddittorietà; travisamento; violazione del principio dell'affidamento; sviamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.*";

- in questo ambito di censure la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere considerata di default tra le imprese a rilevanza locale sottratte all'applicazione del regime "de minimis", a prescindere dalla selezione della casella inserita nel modello di domanda predisposto in base alla previsione dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico all'uopo pur impugnato sul punto; tenuto conto che nel caso delle infrastrutture sciistiche collocate lungo la dorsale appenninica - quale quella della ricorrente cui si riferisce l'avviso pubblico - risulta quale dato obiettivo che l'attività svolta presenti una dimensione meramente territoriale e locale (una sorta di "enclave" appenninica): ciò sarebbe dovuto derivare direttamente dalla natura stessa della misura prevista dall'Avviso pubblico che non è rivolto indistintamente a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, ma è stato espressamente circoscritto ai soggetti attivi nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica le cui stazioni sciistiche, per caratteristiche strutturali, bacino di utenza e dimensione economica, non possono ragionevolmente ritenersi idonee ad incidere sugli scambi intra-UE, né a determinare un impatto concorrenziale

transfrontaliero comparabile a quello dei grandi comprensori alpini europei; conseguentemente, anche seguendo la prassi decisionale della Commissione europea sulle infrastrutture non idonee a incidere sugli scambi tra Stati membri né ad alterare la concorrenza su scala transfrontaliera, per gli impianti di risalita a fune operanti nella dorsale appenninica, difettano i presupposti applicativi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, necessari affinché un contributo pubblico possa essere qualificato come aiuto di Stato;

- di qui la prima evidente integrazione dei rubricati vizi con riguardo alla stessa previsione dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico e del modello di domanda nella parte in cui prevedendo che la rilevanza locale dell'attività di imprese esercenti impianti funiviari nella dorsale appenninica avrebbe dovuto essere condizionata dalla dichiarazione della sussistenza di circostanze del tutto inconferenti ed ultronee siccome assorbite dall'effettivo *status* della istante; con la conseguente illegittimità tanto della riduzione a zero di cui al decreto direttoriale del 29.12.2025 quanto della limitazione a 300.000,00 euro di cui al contributo riconosciuto con i precedenti decreti;

- in particolare la illegittimità dell'art. 7 dell'Avviso pubblico (e del correlato modello di domanda) è stata denunciata laddove, al comma 2, dopo aver espressamente previsto che *“per i contributi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto Interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024, non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea”*, aggiunge l'inciso *“<<se documentato dal richiedente, per gli aiuti di mera rilevanza locale che si configurano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

“a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;

b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila).>>: invero per le imprese - come

la ricorrente - esercenti impianti a fune riconducibili al codice ATECO 49.39.01 (poi aggiornato nel 2025 in 49.34.00 e 49.12.00) nella dorsale appenninica, il

contributo avrebbe dovuto trovare applicazione in un regime di automatica esenzione dal regime “de minimis”, in quanto riferito ad infrastrutture aventi rilevanza meramente locale in ragione dello stesso oggetto del contributo riferito alla specifica collocazione geografica delle potenziali destinatarie; sicché la pretesa necessità di selezionare la relativa opzione prevista nel modulo di domanda con la attestazione della sussistenza delle alternative “condizioni” si rivela del tutto illegittima siccome costituente un contraddittorio, inutile ed irragionevole aggravamento, come ricavabile dalla FAQ n. 6 pubblicata dal Ministero, ove viene espressamente chiarito che l’esclusione dal regime “de minimis” opera “*esclusivamente per i contributi richiesti dalle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale aventi rilevanza locale*”, in quanto non ricorrono i criteri dell’art. 107, par. 1, TFUE; con la precisazione che, qualora un’impresa eserciti attività ulteriori e differenti, il regime “de minimis” trova applicazione unicamente con riferimento a tali attività, mentre la quota relativa alle attività locali è erogata in esenzione;

- infatti la ricorrente: ha indicato quale attività prevalente quella riconducibile al codice ATECO 49.34.00 aggiornato al 2025 (già 49.39.01) relativo alla gestione di impianti di risalita a fune, categoria espressamente inclusa tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale del 5.11.2024; opera stabilmente nel comprensorio dell’Alto Sangro, territorio pacificamente ricompreso nell’Appennino centro-meridionale e, come tale, secondo quanto sopra osservato, di mera rilevanza locale;

- pertanto: la richiesta di selezionare la casella relativa al regime “de minimis” per attestare e documentare la “mera rilevanza locale” dell’impianto non solo appariva ultronea rispetto alla posizione della ricorrente, ma si poneva in evidente contrasto con la qualificazione normativa riservata ai gestori di impianti a fune operanti nei territori appenninici; l’omessa selezione della casella, lungi dal poter essere considerato un errore della ricorrente da sanzionare con la sottoposizione al regime “de minimis”, deve essere ritenuta irrilevante rispetto alla effettiva qualificazione della ricorrente quale “impresa local”.

- la previsione della dichiarazione contenuta nel modulo dell’istanza di ammissione al contributo sulla esenzione dal regime de minimis si rivela viziata sotto ulteriori profili perché: (i) l’Amministrazione ha inteso rimettere alla

istante l'attestazione di un dato giuridico che non era nella disponibilità di quest'ultima, in violazione di legge ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; (ii) la richiesta di autodichiarare che “(...) *il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)*” non poteva essere resa in modo veritiero e consapevole, poiché il dato relativo ai posti letto complessivamente disponibili non rientrava nella sfera di conoscibilità né di disponibilità degli operatori economici, trattandosi di un'informazione oltre che generica non verificabile né attestabile dagli istanti;

- su queste censure sinteticamente rappresentate, il ricorso, previa istanza cautelare decisa con l'ordinanza epigrafata ha formulato **domanda di annullamento in parte qua** degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

6) L'ordinanza con cui è stata disposta la notifica pubblici proclami di cui al presente avviso è la n. 2947/2026 del 20 maggio 2026 emessa dalla Sezione Seconda Quater del TAR Lazio, Roma all'esito della discussione cautelare del 19 maggio 2026 e articolata con il seguente **testo integrale**:

<<REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3418 del 2026, proposto da

Toppe del Tesoro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero del turismo, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pepe di Sora S.r.l., Panorama S.r.l., Turismo Appennino S.r.l., Società Abetone Funivie S.A.F. Spa, Consorzio Stazione Invernale Cimone, Val di Luce S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025 che, nell'annullare il precedente decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209 del 02/12/2025, ha disposto "la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 185 beneficiari indicati nella Tabella A che forma parte integrante del presente decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario e per un valore totale pari a € 13.000.000,00 (TREDICIMILIONI/00 euro)", nella parte in cui non include tra i beneficiari Toppe del Tesoro S.r.l. (identificata con l'ID 0205386/25) per la quale, rispetto al precedente decreto direttoriale prot. n. 269209/25, si rileva una riduzione della capienza residua sino a valore pari a zero a seguito del caricamento delle posizioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

- del precedente decreto direttoriale prot. n.0246291/25 del 3 ottobre pubblicato il 6 ottobre 2025 nella parte in cui, in via di "Annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 0239412/25 del 17/09/2025", inserisce Toppe del Tesoro Srl all'Allegato 1 tra le imprese ammesse al contributo di euro 300.000,00 con la dicitura "importo ridotto a seguito dell'applicazione del regime del de minimis" (come specificato nella colonna "Note" del medesimo Allegato 1");

- di ogni altro atto presupposto e, comunque, connesso, ove espresso o inteso nel senso che Toppe del Tesoro Srl e la relativa richiesta di contributo debba essere sottoposta all'applicazione del regime "de minimis", ivi compresa la nota del RUP prot. n. 3928 del 15.1.2026 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del 13.1.2026 e gli altri decreti direttoriali (sebbene poi autoannullati e sostituiti dai suddetti decreti) di ammissione al contributo senza specificazione alcuna, nonché, in parte qua, l'art. 7, co. 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo

nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare e demandato al merito ogni ulteriore approfondimento sulle questioni dedotte, non si ravvisano apprezzabili profili di fumus boni iuris, non avendo la ricorrente barrato l'apposita casella, contenuta nel modulo di domanda, per la selezione dell'opzione destinata agli aiuti di mera rilevanza locale ai fini della esenzione dal regime cd de minimis, in presenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 7, co. 2 dell'avviso pubblico (disposizione che prima facie non palesa evidenti profili di illegittimità, non ravvisandosi nel caso di specie, con riferimento all'insieme dei gestori di impianti a fune operanti nella dorsale appenninica, i presupposti delineati dalla prassi decisionale della Commissione europea per l'esclusione dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1 TFUE – cfr. segnatamente Comunicazione 2002/C 172/02), con conseguente applicazione del suddetto regime, ed avendo l'amministrazione riscontrato, all'esito delle verifiche eseguite sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (comprovate dalla documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato), l'avvenuto esaurimento della capienza residua a livello di "impresa unica" secondo la normativa comunitaria, come peraltro rappresentato alla ricorrente dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. n. 3928 del 15 gennaio 2026;

Ritenuto nondimeno di dover disporre, già in questa sede, la notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, per esigenze di celerità ed economia processuale che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, co. 3 cod. proc. amm. (cfr. similmente T.A.R. Lazio, II quater, ord. 27 novembre 2025, n. 6624), per la quale vengono fissate le seguenti modalità:

- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: i) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; ii) il numero di registro generale del procedimento; iii) il nominativo della stessa parte ricorrente; iv) gli estremi dei provvedimenti impugnati; v) la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. 279213/25 del 29.12.2025, con esonero dall'indicazione dei relativi nominativi; vi) un sunto del ricorso; vii) il testo integrale della presente ordinanza;

- entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese di fase nei confronti della parte resistente in ragione della novità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone nei confronti delle imprese controinteressate già evocate in giudizio, in quanto ad oggi non costituitesi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, con le modalità e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti delle controinteressate evocate in giudizio.>>

Roma, 8 giugno 2026

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente